



19494.14

16 SET. 2014

SEZIONE PENALE - SEZIONE CIVILE - SEZIONE ISTRUZIONE - SEZIONE FALLI - SEZIONE UNIFICATA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto:

lavoro

marittimo

R.G.N. 13251/2008

Cron. *19494*

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/06/2014
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13251-2008 proposto da:

CAREMAR - Campania Regionale Marittima S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 62,
presso lo studio dell'avvocato GRISANTI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO BALLETTI,
giusta delega in atti;

2014

2110

- **ricorrente** -

contro

DE RAFFAELE ARMANDO C.F. DRFRND81S16L259L,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,


presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 740/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2007 R.G.N. 7009/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato BALLETTI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi, accoglimento del quarto e del quinto motivo.





Svolgimento del processo

De Raffaele Armando, premesso di essere stato assunto come mozzo dalla s.p.a Caremar con vari contratti a tempo determinato "a viaggio", adì il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per vedersi riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo che l'apposizione del termine ai predetti contratti era da considerare nulla.

Il giudice adito accolse la domanda e la Corte d'appello di Napoli, alla quale s'era rivolta la predetta società di navigazione nell'impugnare la decisione a sé sfavorevole, la confermò con sentenza dell'1/2 – 11/5/2007.

La Corte di merito spiegò che la mancata precisazione, nei vari contratti succedutisi nel tempo, del viaggio di volta in volta da compiere o del termine finale privava gli stessi negozi di un elemento essenziale, con la conseguenza che trovava applicazione la norma di cui all'art. 332, comma 2°, del codice della navigazione, norma, questa, tesa ad assicurare la conservazione del contratto con la preferenza accordata alle norme sul contratto a tempo indeterminato.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Caremar s.p.a con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso De Raffaele Armando.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente, in quanto dalla relata di notifica risulta che il ricorso venne spedito per via postale, ai fini del perfezionamento della sua notifica, in data 9 maggio 2008, quindi prima che fosse trascorso un anno, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, risalente all'11 maggio 2007. Pertanto, alcun rilievo può avere la circostanza per la quale la notifica fu completata solo in data 13.5.2008, non potendo ripercuotersi a danno del notificante, che aveva rispettato il proprio termine, la circostanza del



completamento della procedura notificatoria in un momento successivo. (v, Cass. Sez. Un. Ord. n. 458 del 13.1.2005)

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 433 c.p.c., dell'art. 332 del codice della navigazione, nonché il vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, in quanto assume che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo del gravame attraverso il quale era stata censurata la sentenza del primo giudice nel punto in cui aveva ritenuto che nella stipulazione dei contratti di arruolamento la società marittima non aveva ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 332 del codice della navigazione, non avendo indicato i singoli viaggi da compiere.

Il motivo è infondato.

Invero, si osserva che l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale era incontestato che i contratti di arruolamento erano stati stipulati "a viaggio", senza alcun'altra specificazione, racchiude in sé una decisione di implicito rigetto dell'eccezione attraverso la quale la società di navigazione aveva sostenuto che tali contratti contenevano altre specificazioni idonee a determinare il viaggio da compiere, per cui non è configurabile il lamentato vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione.

Invero, qualora ricorrano gli estremi di un rigetto implicito della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie non è configurabile il vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che si riscontra soltanto allorché manchi una decisione in ordine a una domanda o a un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto (v. ad es. Cass. Sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003).

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione ai contratti di imbarco stipulati tra le parti il 31.7.1998, il 3.7.2001, il 21.12.2001 ed il 16.7.2002, nonché la violazione ed erronea applicazione dell'art. 332 del codice della navigazione, degli artt. 115 e



116 c.p.c., dell'art. 2 dei CCNL per l'imbarco degli equipaggi delle navi delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale "Caremar", "Saremar", "Siremar" e "Toremar" del 5.8.1999 e del 24.11.1994. Inoltre, la ricorrente si duole dell'omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

In pratica, si vuol sostenere che dai contratti di arruolamento in atti, così come riprodotti in copia nel presente giudizio, era evincibile il viaggio da compiere per ogni singola convenzione in virtù dell'avvenuta indicazione, all'atto della stipulazione, del porto d'imbarco e della denominazione del natante per il quale era prevista un'apposita linea di navigazione, dati di fatto, questi, rilevanti, ma non considerati dai giudici d'appello.

Il motivo è inammissibile.

Invero, esso è incentrato sostanzialmente sul tentativo di demandare a questa Corte la valutazione di una serie di contratti di arruolamento al fine di verificare la corrispondenza del loro singolo contenuto ai requisiti di validità previsti dalla norma di cui all'art. 332 del codice della navigazione. In tal modo viene, però, introdotta nel presente giudizio una richiesta di rivisitazione del merito della causa che non è consentita in sede di legittimità, così come è inammissibile la riproduzione in fotocopia, all'interno dell'esplicitazione dei motivi di doglianza, dei documenti dei precedenti gradi di giudizio per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l'agevole comprensione della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo ^{vale a dire un giudizio di merito} (in tal senso v. Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 17447 del 12.10.2012 e Cass. Sez. Lav., sentenza n. 22792 del 7.10.2013)

Federico Balli



3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, 332, commi 1 e 2, 325, 326, 328 e 1178 del codice della navigazione, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, la norma di cui all'art. 332, comma 2°, del codice della navigazione prevede che l'arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato solo ed esclusivamente quando nel relativo contratto o nel ruolo di equipaggio non vi sia nessuna indicazione in ordine al tipo di contratto stipulato ed al relativo regime normativo applicabile, per cui non è vero che l'arruolamento debba essere regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato nel caso in cui non risulti dal contratto di arruolamento il viaggio da compiere e, quindi, la citata norma non contiene, a suo giudizio, alcuna disposizione sanzionatoria come intesa dai giudici del merito.

Il motivo è infondato.

Invero, premesso che la norma di cui all'art. 332 del codice della navigazione prescrive che il contratto deve contenere, oltre la data di inizio della prestazione, anche il viaggio o i viaggi da compiere o la durata del rapporto e che, in difetto, si applicano le norme sul contratto a tempo indeterminato, va subito detto che questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 7368 dell'11/4/2005) ha avuto occasione di statuire che " in tema di contratto di arruolamento marittimo, la mancata precisazione del viaggio o del termine finale priva il contratto a viaggio o il contratto a termine di un elemento essenziale ai fini della effettiva configurazione degli stessi come tali e, quindi, non può essere messa sullo stesso piano di qualsiasi altra omissione nel contratto degli elementi specificati nell'art. 332, primo comma, cod. nav. (omissione non necessariamente incidente sulla validità del contratto), così come l'ipotesi non può essere equiparata a quella del contratto a termine di diritto comune nullo per difetto di forma o di uno dei presupposti



sostanziali, ma pur sempre caratterizzato dalla apposizione di un termine al rapporto. Per altro verso, l'art. 332, secondo comma, cod. nav. ha inteso assicurare la conservazione del contratto a tempo indeterminato in riferimento anche a vizi meramente formali del contratto a termine o a viaggio, mentre non ha inteso affermare che la astratta denominazione del contratto come contratto a termine o a viaggio sia sufficiente all'effettiva qualificazione dello stesso in tal senso, anche in mancanza della effettiva specificazione del termine o del viaggio."(in senso conf. v. anche Cass. Sez. lav. n. 3869 del 17.3.2001)

Orbene, nella fattispecie i giudici d'appello, una volta eseguita l'analisi del contenuto dei contratti intercorsi tra le parti, hanno avuto modo di accertare che era incontestato che gli stessi erano stati stipulati "a viaggio", ma senza alcuna specificazione, per cui hanno confermato la statuizione di prime cure in ordine alle conseguenze giuridiche scaturenti dall'applicazione della predetta norma speciale, dopo averla interpretata in maniera conforme all'indirizzo di questa Corte, per cui la relativa motivazione non merita le censure che le sono state mosse attraverso la presente doglianza.

4. Col quarto motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la Corte d'appello è incorsa in errore nel disattendere l'eccezione con la quale aveva chiesto di provare che la controparte aveva effettuato prestazioni lavorative retribuite anche nel periodo successivo al 10 febbraio 2003, per cui tali emolumenti avrebbero dovuto essere detratti dalle somme dal medesimo pretese con la domanda giudiziale.

Il presente motivo è infondato in quanto, non solo non sussiste il vizio di omessa pronuncia, avendo la Corte d'appello implicitamente rigettato la suddetta eccezione nel momento in cui ha chiaramente disatteso le richieste istruttorie tese a provarla, ma non è ravvisabile nemmeno il lamentato vizio di motivazione,



avendo la stessa Corte spiegato, con argomentazione esente da rilievi di legittimità, che la prova richiesta al suddetto fine, oltre ad essere generica, era anche superflua in considerazione del fatto che il lavoratore aveva prodotto il libretto di arruolamento dal quale si evinceva che egli non aveva percepito alcun reddito da lavoro dal mese di febbraio del 2003, data della messa in mora.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di € 4000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 16 SET. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA